

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-769 del 18/02/2020
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 208 - Società Morselli srl con sede legale ed impianto in comune di Cento (FE). Rinnovo autorizzazione unica per attività di demolizione veicoli fuori uso.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-752 del 17/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciotto FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Società **MORSELLI SRL** con sede legale ed impianto in comune di Cento (FE). Rinnovo autorizzazione unica per attività di demolizione di veicoli fuori uso.

L A R E S P O N S A B I L E

Vista la domanda in data 22/08/2019, assunta al PG/2019/130565, presentata dalla società MORSELLI SRL, nella persona del legale rappresentante Marco Morselli, con sede legale ed impianto in comune di Cento, via Modena n. 28/A, CF 01763530381, per il rinnovo con modifiche dell'atto della Provincia di Ferrara n. 15380 del 22/02/2010, modificato dall'atto della Provincia di Ferrara n. 67198 del 5/02/2010, e dall'atto della Provincia di Ferrara n. 2563 del 5/05/2015;

Richiamati i seguenti atti della Provincia di Ferrara:

- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 85 del 15/03/2005, prot. 27771, di approvazione del progetto di adeguamento dell'attività di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi da demolizione veicoli, come previsto dal D.Lgs. 209/2003;
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 426 del 4/12/2007, prot. 98110, di approvazione della modifica al progetto di cui sopra, per ampliamento delle aree, pari a 15.035 mq al netto delle aree verdi;
- atto p.g. 15380 del 22/02/2010 di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'atto di G.P. nn. 85/27771 del 15.03.2005 per la gestione dell'attività di autodemolizione;

- atto p.g. 67198 del 5/08/2010 di modifica dell'atto di cui sopra in quanto in fase di rinnovo non era stato ricompreso l'ampliamento autorizzato con atto 426/98110 del 4/12/2007;
- atto n. 2563 del 5/05/2015 di modifica degli atti di cui sopra per ricomprendere l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento, di prima pioggia e reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Richiamata la comunicazione di avvio del procedimento PG/2019/132354 del 27/08/2019, per la conclusione del quale è previsto un termine di 150 giorni, salvo eventuali sospensioni;

Dato atto che la modifica richiesta consiste nell'eliminazione di alcuni codici CER di rifiuti non pericolosi sottoposti a messa in riserva, e l'inserimento di nuovi CER di rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività di autodemolizione (160116, 160117, 160118, 160119, 160120), senza modifiche ai quantitativi annuali ed istantanei autorizzati;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi del 18/09/2019, trasmesso alla società e agli Enti interessati al procedimento con PG/2019/144984 del 20/09/2019, con il quale venivano richieste alla ditta integrazioni relative al sistema di trattamento in continuo delle acque reflue, e una planimetria aggiornata dell'impianto;

Dato atto che dal 20/09/2019 venivano sospesi i termini del procedimento;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla società, con nota assunta al PG/2019/157796 del 14/10/2019, trasmessa agli Enti con PG/2019/166332 del 29/10/2019;

Dato atto che dal 14/10/2019 venivano riavviati i termini del procedimento;

Preso atto che:

- il sistema di trattamento delle acque reflue è costituito da tre vasche di prima pioggia e di soleazione con filtro a coalescenza (già autorizzato), e da tre ulteriori vasche per il trattamento delle seconde piogge con un sistema di disoleazione in continuo; il sistema di tratta

mento delle seconde piogge entra in funzione quando le vasche di prima pioggia sono piene, mediante by-pass;

- la vasca di prima pioggia viene svuotata entro le 48-72 ore dall'evento meteorico;
- le prime e le seconde piogge vengono convogliate nello Scolo Guadora;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi del 4/12/2019, trasmesso alla società e agli Enti con PG/2019/188217 del 6/12/2019, che approva il rinnovo dell'autorizzazione con le modifiche richieste, e autorizza lo scarico di acque di seconda pioggia, previa trasmissione da parte della ditta di planimetria aggiornata con indicazione dei pozzetti di campionamento delle prime e delle seconde piogge, e indicazioni precise sui tempi e modi di utilizzo della fiamma ossiacetilenica, che la ditta ha dichiarato di utilizzare per lo smontaggio di alcune parti metalliche, con riferimento al contenimento di possibili emissioni diffuse;

Vista la documentazione trasmessa dalla società con nota assunta al PG/2019/195708 del 20/12/2019, comprensiva del parere favorevole dei Vigili del Fuoco (prot. 13510 del 11/11/2019), per il progetto presentato ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011 per Attività 55.2.C dell'all. I dello stesso Decreto, e di una perizia tecnica a firma di professionista abilitato sulle modalità di utilizzo di apparecchiatura a fiamma per ossitaglio (ossigeno e GPL);

Preso atto che:

- l'apparecchiatura per l'ossitaglio è di tipo portatile e la fiamma, di potenza utile per tagliare il metallo, è prodotta dalla combustione di G.P.L. (e non acetilene) in atmosfera arricchita localmente da ossigeno; la fiamma serve per tagliare alcuni componenti metalliche durante l'attività di trattamento delle carcasse degli autoveicoli bonificati, prima dell'avvio alla pressatura meccanica, in particolare vengono tagliate le marmitte ed i supporti di sostegno motori;
- l'apparecchiatura per l'ossitaglio viene utilizzata, nell'area sotto tettoia, quindi in posizione di protezione per l'operatore dagli agenti atmosferici, ma a distanza di protezione rispetto all'area di bonifica;

- lo smontaggio delle componenti della singola carcassa avviene in pochi secondi e in una giornata lavorativa l'apparecchiatura di ossitaglio viene utilizzata per un tempo massimo di 10-15 minuti, non consecutivi;
- le lavorazioni di ossitaglio non producono emissioni diffuse e significative, tali da costituire un rischio per l'operatore, trattandosi di lavorazioni di brevissima durata, così come riportato nella perizia tecnica allegata alla documentazione trasmessa dalla ditta con nota assunta al PG/2019/195708 del 20/12/2019;

Vista la nota della Società, assunta al PG/2019/22396 del 12/02/2020, con la quale viene trasmessa copia del certificato ISO 14001:2015, rilasciato dall'Ente certificatore MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE per l'attività di trasporto e demolizione di veicoli a motore;

Ritenuto di autorizzare il rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con modifiche;

Dato atto che ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 l'approvazione del progetto in Conferenza dei Servizi sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni delle autorità competenti, e che, pertanto, il presente atto ricomprende l'autorizzazione agli scarichi ai sensi della parte III del Dlgs 152/2006;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "*Norme in materia ambientale*";

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- che con DET-2019-102 del 7/10/2019 è stato conferito alla d.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ferrara;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

Dato atto della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, trasmessa dalla società, assunta al PG/2020/20377 del 7/02/2020 e relativa alla marca da bollo, identificativo n. 01180575705628 del 20/01/2020, che verrà conservata unitamente al presente atto ed unicamente a tale scopo;

A U T O R I Z Z A

la società MORSELLI srl, nella persona del legale rappresentante protempore, CF 01763530381, con sede legale ed impianto in via Modena n. 28/A in comune di Cento (FE):

1. ALL'ATTIVITÀ DI MESSA IN SICUREZZA DEI VEICOLI A MOTORE FUORI USO, DEMOLIZIONE DEI VEICOLI GIA' SOTTOPOSTI ALLE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA E OPERAZIONI PER LA PROMOZIONE DEL RICICLAGGIO.

L'esercizio di tali attività dovrà essere svolto in comune di Cento, via Modena n. 28/A, nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A"; L'autorizzazione è disciplinata dalle norme e disposizioni di cui al D.Lgs 209/2003 smi, D.Lgs 152/2006 smi e dalle seguenti prescrizioni:

- 1.1 L'area interessata dalla attività, avente dimensioni pari a **15.035 mq** al netto delle aree verdi, deve essere completamente recintata e l'accesso controllato;
- 1.2 L'intero perimetro dell'area deve essere schermato da una idonea alberatura che deve essere mantenuta tale durante tutta la durata della attività e fino a nuova destinazione d'uso dell'area stessa;
- 1.3. Alle operazioni di trattamento (demolizione) verranno sottoposti i seguenti rifiuti:
EER 160104* veicoli fuori uso ;
- 1.4 Il **quantitativo istantaneo** dei rifiuti pericolosi di cui al punto 1.3 precedente, sottoposti alle operazioni di trattamento presso l'impianto, non potrà superare le **160 tonnellate**;
- 1.5 La Ditta, nell'effettuare le attività di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso, dovrà rispettare le modalità operative stabilite dal D.lgs 209/2003 e smi e le prescrizioni di cui ai punti successivi del presente atto;
- 1.6 I rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dall'attività di demolizione dovranno essere stoccati in deposito temporaneo, nelle aree indicate nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.7 Nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;

- 1.8 Dopo l'arrivo i veicoli dovranno essere sottoposti, nel più breve tempo possibile, alle operazioni di messa in sicurezza;
- 1.9 La ditta, nell'effettuare le operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso, dovrà rispettare le modalità e le prescrizioni di cui al punto 5.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:
- a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
 - b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
 - c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali air- bag;
 - d) prelievo del carburante e avvio a riuso;
 - e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
 - f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
 - g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
 - h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;

- 1.10 Le operazioni di messa in sicurezza dovranno essere effettuate esclusivamente all'interno dell'area e delle strutture di cui alla planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.11 La ditta, nell'effettuare l'attività di demolizione, dovrà rispettare le fasi, le modalità e le prescrizioni di cui del punto 6.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:
- a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
 - c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- 1.12 La ditta, nell'effettuare l'attività di demolizione, dovrà rispettare le fasi, le modalità e le prescrizioni di cui del punto 7.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:
- a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
 - b) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non siano separati nel processo di frantumazione;
 - c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengano separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
 - d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
 - e) nella rimozione dei componenti in vetro.

- 1.13 Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di **tre veicoli**, previa verifica delle condizioni di stabilità e sicurezza dei lavoratori;
- 1.14 L'attività di demolizione del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza dovrà avvenire nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.15 Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio dovranno avvenire nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.16 Le carcasse dei veicoli già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza, demolizione e trattamento dovranno essere accatastate nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", in attesa di essere successivamente avviate alla compattazione;
- 1.17 L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai **5 metri di altezza**;
- 1.18 Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione dovranno essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
- 1.19 I rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza, dovranno essere stoccati in modo separato ed in contenitori a norma di legge e all'interno delle aree e delle strutture individuate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.20 I rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti dalla attività di demolizione saranno stoccati nelle aree indicate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.21 Per la radiazione dei veicoli destinati alla demolizione la ditta autorizzata dovrà rispettare

le disposizioni di cui all'art. 5 del D. Lgs. 209/2003;

1.22 Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalla demolizione dei veicoli a motore dovranno essere svolte nel rispetto di quanto stabilito al punto 4 dell'allegato I del D.Lgs. 209/2003 "*Criteri per lo stoccaggio*", ed in particolare:

- qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso di più serbatoi pari ad almeno 1/3 del volume totale del serbatoio di maggiore capacità;
- sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

1.23 Potranno inoltre essere sottoposti alle sole operazioni di messa in riserva R13 i seguenti rifiuti non pericolosi conferiti da terzi:

EER 160116 *serbatoi per gas liquefatto*

EER 160117 *metalli ferrosi*

EER 160118 *metalli non ferrosi*

EER 160119 *plastica*

EER 160120 *vetro*

1.24 i cassoni utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti conferiti da terzi, di cui al punto 1.23 precedente, dovranno essere tenuti distinti per tipologia di rifiuto ed etichettati in modo da individuare il codice di rifiuto corrispondente all'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER);

1.25 Il **quantitativo istantaneo** di rifiuti non pericolosi conferiti da terzi, di cui al punto 1.23 precedente, sottoposti alle operazioni di messa in riserva non dovrà superare le **200 tonnellate**;

1.26 Il **quantitativo annuale** dei rifiuti pericolosi, di cui al punto 1.3 precedente, e dei rifiuti non pericolosi, di cui al punto 1.23 precedente, sottoposti rispettivamente alle operazioni di

trattamento e di messa in riserva presso l'impianto autorizzato con il presente atto, non dovrà superare le **5.000 tonnellate**;

- 1.27 Lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi conferiti da terzi di cui al punto 1.23 precedente, dovrà avvenire nell'area indicata con la lettera T, nella planimetria allegata al presente atto, quale parte integrante, sotto la voce allegato "A".

2. SCARICO NEL FOSSO, CHE CONFLUISCE NEL CORPO IDRICO CONSORZIALE DENOMINATO "SCOLO GUADORA", DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI SECONDA PIOGGIA, ED ACQUE REFLUE DOMESTICHE.

L'autorizzazione è disciplinata dalla parte III del Dlgs 152/2006 e s.m.i., dalle D.G.R. n. 286/2005 e n. 1860/2006 e vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 2.1 Lo scarico autorizzato è quello indicato con la lettera "S" nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A".
- 2.2 Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 2.3 La vasca di prima pioggia deve essere svuotata entro 48-72 ore dal verificarsi dell'evento meteorico;
- 2.4 La ditta dovrà effettuare almeno 2 (due) autocontrolli sulle acque di "prima e seconda pioggia" nei primi due anni (dalla data di rilascio dell'autorizzazione), e successivamente almeno 1 (una) volta all'anno, nei pozzetti indicati con la dicitura "intermedi" nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", per la verifica del rispetto dei limiti di Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06";;

- 2.3 I pozzetti devono essere dotati di coperchio facilmente apribile, l'apertura per il campionamento dovrà avere dimensioni comprese tra i 50x50 e i 60x60 cm, per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza; dovranno inoltre essere identificati e facilmente individuabili in sito (ad esempio tramite apposita cartellonistica o vernice indelebile). I pozzetti dovranno avere un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta;
- 2.4 E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico, si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
- 2.5 La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
- 2.6 Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
- 2.7 E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.

Condizioni generali:

3. Nell'area verde all'interno del perimetro dello stabilimento non potrà essere effettuata alcuna lavorazione e non potranno essere depositati rifiuti, pericolosi e non pericolosi;
4. La ditta dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale e/o il recupero siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche;
5. Le emissioni sonore devono essere contenute entro i limiti di legge;
6. L'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti

igienico sanitari, pericoli e danni per l'ambiente e per il personale addetto;

7. Devono essere mantenuti efficienti idonei sistemi antincendio;
8. E' fatto divieto di miscelare diverse tipologie di rifiuti pericolosi, e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
9. La Società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
10. Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti redatti ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato presso la ditta ovvero presso le organizzazioni di categoria (ove previsto dal D.Lgs. 152/2006) per 5 anni;
11. Da parte del Legale Rappresentante della società dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae SAC di Ferrara formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa;
12. A chiusura dell'attività dovranno essere ripristinati i luoghi, attraverso interventi di dismissione e riconversione dell'area.

La presente autorizzazione avrà validità fino al 28.02.2030

Per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento autorizzate con il presente atto, dovrà essere presentata specifica domanda almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del Regolamento CE 761/2001 (EMAS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al Regolamento CE n. 66/2010, o che sono certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo

dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della Società stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Per l'esercizio dell'attività dovrà essere costituita apposita garanzia finanziaria, da presentare entro il termine massimo di **180 giorni** dalla data di ricevimento della presente autorizzazione, a pena di decadenza della medesima in caso di inadempienza, per un importo pari a **317.430 euro (trecen-todiciasettemilaquattrocentotrenta/00)**, così calcolato: 15.035 mq. (superficie complessiva al netto delle aree verdi) x 30,00 euro + 5.000 tonn. (potenzialità di trattamento autorizzata) x 10,00 euro + 200 tonn. (quantità istantanea dei rifiuti autorizzati alla sola messa in riserva) x 140,00 euro/tonn, importo ridotto del 40% in quanto impresa certificata ISO 14001:2015, da presentarsi secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Società autorizzata, nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato alla società in bollo, e trasmesso al Comune di Cento, all' AUSL di Ferrara e al Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

La Responsabile del Servizio

d.ssa Marina Mengoli
f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.